

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Ripristino a seguito di furto cavi di energia nella tratta metropolitana da Nesima a Stesicoro e da Galatea al Porto, e nella ferrovia di superficie della FCE.

Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 134.927,09

di cui:

a) *Lavori a corpo soggetti a ribasso* € 132.292,97

b) *Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:* € 2.634,12

c) *L'importo dei costi della manodopera compresi nell'appalto è pari a* € 67.978,66

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di, in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____,

il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di

_____ della Ferrovia Circumetnea giusta delega del

__.__.____, nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in

Catania , via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato

per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig., nato a, il
, in qualità di dell'impresa
 con sede in, via
, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-
 cio Industria Artigianato e Agricoltura di al n.,
 come attestato con certificato del; codice fiscale
; partita IVA n.; posizione INPS;
 posizione INAIL; posizione Cassa Edile, nel
 seguito del presente Atto denominato “ **Appaltatore** ”

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione tempo-
 ranea di imprese,) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di
 imprese di tipo costituita tra essa medesima e le se-
 guenti imprese mandanti:

1-..... Con
 sede inVia..... con
 domicilio presso.....
 Codice fiscale.....e partita IVA.....;

2-..... Con
 sede inVia..... con
 domicilio presso.....
 Codice fiscale.....e partita IVA.....;

3-..... con
 sede inVia..... con
 domicilio presso.....
 Codice fiscale.....e partita IVA.....;

4- con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

5-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

6-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

.....

.....

.....

.....

PREMESSO CHE

- in dataè stata esperita la gara per l'appalto dei lavori in

epigrafe indicati e l'Appaltatore, come sopra indicato, è rimasto aggiudic

catario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data

....., con il ribasso percentuale del% (.....

per cento) per l'importo netto di €..... (Euro.....)

comprensivo degli oneri per la progettazione esecutiva e per la sicurez-

za;

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. è stata richiesta

dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del

.....l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania rispetti-

vamente per la società di progettazione e per

l'Impresa

- con informativa prot. n. _____del _____la Prefettura di

Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sot-

toposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, allo stato,

non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo de-

creto;

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €

..... (Euro.....) corrispondente al

.....% (.....per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a

garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussorio-

ria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto

..... rilasciata in data detta polizza resterà de-

positata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di

saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte

dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e in-

condizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le nor-

me vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accetta-

zione di tutte le norme che regolano il presente appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disponibilità delle attrezzature, che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente:

a) di avere visitato le località interessate ai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono su tutti i tipi di costi che interessano i lavori;

c) che, conseguenzialmente, non potrà eccepire, durante la esecuzione dei

lavori medesimi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che essi si configurino come causa di forza maggiore, come contemplate dal codice civile, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal presente contratto;

d) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa.

Articolo 2

Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:

- dalle tariffe dei prezzi RFI 2019 complete di avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive riportate negli elaborati progettuali a base di gara;
- dai documenti progettuali a base di gara che anche se non allegati ne costituiscono parte integrante;
- dal costo della sicurezza ai sensi del D. Lgs, 81/2008 e s.m.i.;
- dal piano di coordinamento e sicurezza (PSC) e in sua assenza dal piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Documenti tutti ben noti e accettati dalle parti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non allegati.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Contratto.

Articolo 3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €.....

(Euro.....) di cui:

a) Per lavori veri e propri da eseguirsi a misura:

€..... (Euro

b) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. n.

81/08 e s.m.i.:

€2.634,12 (Euro duemilaseicentotrentaquattro/12)

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett.

eeee, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, l'importo complessivo dei

relativi lavori sarà determinato sulla base delle voci di tariffa utilizzate nel

computo metrico e secondo le quantità che saranno realmente utilizzate.

Articolo 4

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la FCE, per il tramite della Direzione dei Lavori, richieda e or-

dini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

e art. 43, comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di varianti, sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme

cite, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad

eventuali nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati

nel presente contratto.

3. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approva-

zione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto),
previo aggiornamento dei piani della sicurezza.

Articolo 5

Nuovi prezzi

1. Qualora, relativamente ai lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non previsti nelle tariffe RFI 2019, negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con seguenti i criteri:

- a) desumendoli dai prezzari pubblicati da RFI 2019;
- b) Desumendoli dal prezzario delle opere pubbliche della regione Sicilia vigente al momento della stipula del contratto;
- c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- d) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della FCE.

3. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta previsto per i lavori oggetto dell'appalto.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare le attività oggetto dell'appalto è fissato come

segue:

- per l'esecuzione delle opere 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.

Tutti i tempi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, sono

comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

2. Si procederà alla consegna, della parte dell'appalto riguardante i lavori,

con la redazione del relativo verbale. Da tale data decorreranno i termini

per la esecuzione.

3. Al termine dei lavori, su richiesta dell'impresa appaltatrice, verrà redatto

da parte del Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione.

4. A seguito della emissione del certificato di cui sopra, l'Appaltatore dovrà

provvedere alla consegna materiale di tutte le opere ed impianti realizzati.

Articolo 7

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. La penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori viene stabilita nella

misura di: 1‰ (uno per mille) dell'importo netto di contratto, per ogni

giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10%

(dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente per ciascuna

delle prestazioni.

3. Il ritardo dell'esecuzione dei lavori che comporti una penale superiore al

3% dell'importo netto contrattuale, costituirà grave inadempimento

dell'appaltatore e produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione e sen-

za alcun obbligo di motivazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art.

108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e senza previa necessità di atto di messa in mora, diffida o altro adempimento comporterà il diritto della FCE.

4. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

5. Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% dell'importo netto contrattuale, si applica quanto previsto dall'art 108 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 8

Sospensioni o riprese dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione, al termine del quale dovrà essere redatto apposito verbale di ripresa dei lavori stessi.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori.

ri. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la FCE si opponesse allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

6. Per la sospensione disposta nei modi e nei casi di cui al primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

7. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

8. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiana e manutenzione delle opere, dei materiali e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 9

Proroghe

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla FCE, con congruo anticipo con domanda

motivata, la proroga del termine della ultimazione dei lavori.

2. Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

Articolo 10

Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 8 e 18 del Capitolato Generale, dell'art. 4 del Regolamento, ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

1. La consegna di n. 1 copia su supporto informatico e di n. 3 copie su supporto cartaceo di quanto eseguito (*as built*);

2. la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (ove previsto);

3. la comunicazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei nominativi relativi a: Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore Tecnico del Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

4. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

5. l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;

6. la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le

pulizie;

7. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica, compresa l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

8. l'adempimento alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità;

9. l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;

10. le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

11. la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

12. la fornitura a proprie spese, al Committente, della documentazione fotografica relativa ai luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate, di volta in volta, dalla Direzione lavori;

13. i movimenti di terra, le piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni della Direzione lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addetti ai lavori tutti;

14. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;

15. l'informazione giornaliera fornita alla Direzione lavori sull'andamento dei lavori;

16. l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici competenti (e, p.c. alla Direzione lavori) per i necessari nulla-osta ai lavori;

17. l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C.);

18. la disponibilità per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, di tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei

lavori a regola d'arte nei tempi previsti, ivi compresi i macchinari e le attrezzature per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria.

19. nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

20. tutti gli oneri, da qualsiasi titolo derivanti, dovuti all'esecuzione dei lavori previsti in progetto che andranno eseguiti fuori dall'orario di esercizio, fatto questo che l'appaltatore dichiara di avere tenuto in considerazione all'atto della formulazione dell'offerta e che non potranno costituire motivazione di incremento dei prezzi di tariffa a base di gara. Si precisa che gli orari di esercizio sono i seguenti:

5:00 – 22:30.

21. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

22. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

23. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

24. il ripristino delle strade preesistenti che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;

25. lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria

le, materiali residui, detriti, ecc.

26. la consegna alla FCE delle dichiarazioni relative all'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate.

Articolo 11

Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 in unica soluzione, all'ultimazione dei lavori.

Articolo 12

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

2. Al contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 13

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti per l'esecuzione dei lavori in unica soluzione a fine lavori.

2. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 60 giorni dalla data del certificato di pagamento.

3. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico

bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 14

Conto finale

1. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale stesso dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

3. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 15

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di legge.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 17

Controversie

Per la definizione delle controversie tra le parti sin d'ora si conviene che sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle suc-

cessive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90.

5. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 8 del presente contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui relativi versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

Articolo 19

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Redige il piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) che fa parte integrante del presente contratto nel caso in cui non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.).

3. Redige il piano operativo di sicurezza in conformità artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

4. L'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o il Direttore dei lavori abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 21

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di

€..... (Euro) pari al % dell'importo del presente

contratto, I.V.A. inclusa.

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideius-
soria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente
garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, o, comunque,
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento lavori, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appal-
tante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massi-
mo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamen-
to dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore.

La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadem-
pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazio-
ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto e comunque presenti in cantiere.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato.

Articolo 22

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. Le polizze dovranno essere consegnate alla FCE almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

2. A tale scopo l'Appaltatore deve consegnare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, due assicurazioni che tengono indenne la FCE durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

a) una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, per un massimale di € _____ (Euro _____/__) pari all'intero importo netto contrattuale delle opere da eseguirsi;

b) l'altra per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. L'Appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle due polizze, di cui al punto 2, in occasione dei SAL.

Articolo 23

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 24

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE.

Articolo 25

Efficacia del contratto

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)